

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 1095

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

NUM. 70 DEL 29-12-20

=====

OGGETTO: RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE RELATIVE A POSTEGGI INSERITI IN MERCATI,
FIERE E ISOLATI, IVI INCLUSI QUELLI FINALIZZATI
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOM=

=====

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

Richiamato l'articolo 8, lettera b), dell'Intesa Conf. Unificata 05/07/2012, n. 83/CU, che in un primo momento stabiliva che:

- a) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scadute dopo la data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010 (08/05/2010) e già prorogate per effetto dell'art. 70, comma 5, del medesimo decreto fino alla data dell'Intesa stessa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (quindi fino al 08/05/2017);
- b) le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della citata Intesa ed i cinque anni successivi (quindi 05/07/2017), sono prorogate fino al termine di tale periodo.

Verificato che, in attuazione della successiva Intesa Conf. Unificata 16/07/2015, n. 67/CU, che ha sancito la necessità di applicare la normativa sui criteri per le concessioni in maniera univoca per tutte le attività svolte sulle aree pubbliche (artigianali, di somministrazione di alimenti, e di rivendita di quotidiani e periodici), è stato emanato un documento condiviso datato 24/03/2016 disciplinante tra l'altro nuove disposizioni transitorie. In particolare, si è stabilita l'applicazione, in fase di prima attuazione (2017-2020), delle seguenti disposizioni transitorie:

- a) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scadute dopo la data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010 (08/05/2010) sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (quindi fino al 07/05/2017 compreso);
- b) le concessioni di posteggio scadenti nel periodo compreso fra la data della nuova Intesa 67/CU/2015 ed i due anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo (quindi fino al 15/07/2017 compreso);
- c) le concessioni scadute prima della data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010 e che hanno pertanto usufruito del rinnovo automatico, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Dato atto che le scadenze sopra indicate sono stati prorogate, con la finalità di allineare le scadenze di tutte le concessioni in essere per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza:

- a) in un primo momento fino al 31/12/2018 ad opera dell'art. 6, comma 8, del D.L. 244/2016;
- b) poi ad opera del comma 1180 dell'art. 1 della L. 205/2017, fino al 31/12/2020, per tutte le concessioni in essere al 01/01/2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017);

Vista la Legge regionale n. 27/2009, TITOLO II (Attività di commercio) , CAPO II (Commercio su aree pubbliche) che regola lo svolgimento del commercio di Aree Pubbliche su posteggi in concessione;

Atteso che questo ufficio ha svolto una ricognizione delle Concessioni per Commercio su Aree Pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020 relative al mercato settimanale del venerdì, ai posteggi isolati e al mercato coperto del pesce – allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e dalla D.G.R. 1560/2020 e dalla D.G.R. 1560/2020;

Atteso che occorre comunicare a tutti gli interessati ed aventi diritto, che è iniziato d'ufficio il procedimento per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica scadenti alla data del 31/12/2020 e per la verifica del possesso, dei requisiti previsti dalle linee guida allegate al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e alla D.G.R. 1560/2020 con le modalità e alle date ivi indicate.

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto,

D E T E R M I N A

1. Di approvare il documento istruttorio contenuto nell'allegato 1 nel quale sono riportate tutte le informazioni relative alla titolarità delle concessioni per Commercio su Aree Pubbliche in scadenza il 31/12/2020.
2. Di dare atto che si procederà d'ufficio al rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica scadenti alla data del 31/12/2020, in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza alla data del 31/12/2020, dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato A al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, secondo quanto indicato al punto 11 delle stesse. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che

sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- d) successione mortis causa in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Qualora, alla data di avvio del procedimento, ricorrano una o più gravi e comprovate cause temporanee di impedimento all'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale specifichi la causa di impedimento, fra quelle sopra indicate, e si impegni ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni da quanto la causa di impedimento indicata abbia esaurito i propri effetti;

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 qualora si verifichino casi che annoverino la casistica da ultimo menzionata saranno svolte le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determinerà l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032.

Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida di cui all'allegato A al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.

Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

- a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
- b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del

DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.

L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

3. Di procedere alla comunicazione di avvio procedimento per rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, a mezzo pubblicazione in Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Castelraimondo.
4. Di dare atto che
 - a) Il Responsabile del Procedimento è il Comm. Fiorelli Fabrizio
 - b) L' Ufficio Titolare del procedimento è il Servizio Polizia Municipale
 - c) L' Autorità che deve adottare il provvedimento finale è il Responsabile Servizio Polizia Municipale, Comm. Fiorelli Fabrizio
 - d) Il Termine per la conclusione del procedimento è fissato per il 30 giugno 2021
 - e) Nelle more della definizione del procedimento resta garantita la prosecuzione dell'attività da parte degli operati economici oggi aventi diritto alle concessioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fiorelli Fabrizio

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Castelraimondo li, 30-12-20 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Castelraimondo li, 30-12-20 F.to Fiorelli Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Castelraimondo li, 30-12-20 F.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30-12-20 al 14-01-21

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Castelraimondo li, 29-12-20 Fiorelli Fabrizio